



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 844/11

UDIENZA DEL

20/09/2011 ore 10.00

SENTENZA

N°

587/14/11

PRONUNCIATA IL:

20/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/9/2011

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 844/11 depositato il 03/02/2011
- avverso la sentenza n° 547/47/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

[REDACTED]

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è infondato e va, pertanto, respinto.

Nel merito e per quanto riguarda gli anni in contestazione deve convenirsi che l'attività svolta dal contribuente non presenta i connotati dell'autonoma organizzazione assoggettabile all'IRAP.

Sul punto, sintetizzando i principi del diritto vivente, mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale (n.156 del 2001) e dalle numerose sentenze della Cassazione, si può ritenere che quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla. (Cass.n.12078 del 17.09.2009 ex multis).

Orbene, dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, cui incombe l'onere della prova di non avvalersi di una autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione IRAP, secondo il canone processuale pacificamente riconosciuto (cass. Sent. N. 21578 del 21.10.2010), si rileva che il l'operatore telefonico, pur svolgendo compiti vari per conto della società Atesia, non si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, inteso in termini di **FUNZIONALITA'** effettiva per l'esercizio dell'attività secondo un criterio **di normalità** tali da giustificare alcune quote minime di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini, televisori, computers con annessa stampante, una biblioteca, banchi di lavoro,, banche dati di letteratura ed altro (Cass.3679/2007; 2030/2009 ex multis). L'essenziale è che il professionista impieghi beni strumentali **non eccedenti**, secondo l'd quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. (da ultimo: Cass. Ordinanza n.19124 del 06.09.2010;n.24953 del 09.12.2010; Ord. n.23155 del 16.11.2010 nonché circ. Ag. N.28/10). **Si rileva, altresì, che il contribuente non utilizza lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria ed occasionale (Cass.n.20001 del 17.09.2009 ex multis) ; tanto si rileva dai quadri RE-RG delle dichiarazioni fiscali prodotte (UNICO dal 2003 al 2007 per gli anni dal 2002 al 2006 e dai prospetti dei costi sostenuti negli anni e dal registro dei beni ammortizzabili negativo).**

Con la Ordinanza n. 23446 del 19.11.2010 la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che " è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali".

L'Ufficio, del resto, **non ha contestato tale circostanza, limitandosi a mere ripetizioni di principio in aperta contraddizione con quanto risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dal contribuente , sicchè essa può ritenersi provata in forza del principio della non contestazione codificato nell'art.115 cpc come modificato con la novella L.69/2009.(Cass. 25136 del 30.11.09).**

La sentenza di primo grado può ritenersi corretta alla luce della giurisprudenza della suprema corte di cassazione secondo cui **" il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'IRAP".(Ord. n. 8574 del 14 aprile 2011)**

Detto principio ricorda che le attività ausiliarie ex art. 2195 c.c. non sono soggette a Irap se prive di una autonoma organizzazione e tra esse figurano quelle di agente di commercio e di

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. [REDACTED], esercente la professione di AGENTE DI COMMERCIO, ha chiesto in data 11.06.2007 il rimborso dell'imposta IRAP versata per gli anni d'imposta 2002-2003-2004-2005-2006 per € 10.628,00 sostenendo il difetto dei presupposti per la soggettività passiva dell'imposta con particolare riguardo alla carenza del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività professionale secondo i principi ricavabili dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001 e delle successive interpretazioni date dalla Corte di Cassazione in numerosissime sentenze ed ordinanze.

Contro il silenzio- rifiuto dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Roma 6-il contribuente ha proposto ricorso allegando i modelli UNICO relativi alla dichiarazione dei redditi dei vari anni nonché i documenti F 24 relativi ai versamenti del tributo ritenuto indebito.

La CTP di Roma sez. 47 con la sentenza n. 547/47/09 depositata 17.12.2009 ha accolto il ricorso ravvisando la assenza del requisito dell'autonoma organizzazione nell'attività esercitata dal contribuente.

Appella l'Ufficio eccependo la erroneità della sentenza per non avere adeguatamente valutato le prove documentali offerte a dimostrazione della sussistenza del presupposto imponibile IRAP nell'attività esercitata.

Il contribuente resiste con memoria e controdeduzioni all'appello ripetendo i motivi svolti in prime cure contestando la tesi dell'ufficio per la quale il lavoro autonomo implica di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.

promotore finanziario, di consulente aziendale e lavoratore autonomo di servizi particolari (altre attività). (Cass.SS.UU. n. sent. Nn.12108 e 12111 riprese da Ord. n. 15249 del 24.06.2010 e da nn. 21122,21123 e 21124 del 13.10.2010 nelle quali viene precisato che " la qualificazione di un reddito come d'impresa non comporta l'automatico assoggettamento a Irap, potendo esistere attività imprenditoriali prive del requisito organizzativo, dal momento che il tributo regionale non si fonda sull'oggettiva natura dell'attività svolta ma sul modo in cui la stessa attività è svolta.

La stessa A.F. con la circolare n. 28/E del 28.05.10 si è conformata a detti principi trattando proprio della posizione di agenti di commercio, di intermediari finanziari ed alcune attività ausiliarie del commercio ed invitando gli uffici territoriali ad abbandonare il contenzioso aperto su simili casi, a modifica di quanto in precedenza sostenuto con la circolare n. 45 del 2008.

Non è dato ravvisare, pertanto, nell'attività del contribuente una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile all'IRAP perché l'attività è esercitata senza dipendenti e senza beni strumentali di rilievo. Le spese seguono la socombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'appello dell'ufficio e per l'effetto dichiara dovuto il rimborso richiesto di € 10.628,00 ,oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti. Condanna l'ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 419,62 in favore del contribuente.

Roma 20.09.2011

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti

